

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
On. Mariastella Gelmini

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari
Prof. Corrado Petrocelli

Alla Commissione esaminatrice il DDL governativo

I ricercatori dell'Università di Bari, riunitisi in assemblea pubblica il 24 novembre 2009 per discutere ed esprimere le loro valutazioni sul Disegno di Legge del Governo "in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio", ritengono prioritario, nell'attuale congiuntura politico-economica e culturale, essere parte attiva nella discussione parlamentare e nella realizzazione del progetto di riforma.

Essi ritengono irrinunciabile che l'Università pubblica continui ad essere indicata come "sede primaria della ricerca scientifica" e ad assicurare il diritto costituzionale a un'istruzione pubblica, libera e democratica.

I ricercatori dell'Università di Bari rilevano, all'interno del DDL governativo, alcune norme bisognose di emendamenti, a causa di vistose incongruenze interne, e altre che necessitano di modifiche più sostanziali.

Nello specifico, essi evidenziano alcune criticità, avanzando nel merito concrete modalità di ripensamento:

Attuazione della riforma. E' innanzitutto di fondamentale importanza, a garanzia della credibilità del processo riformatore, che il governo assicuri già in sede legislativa un'adeguata disponibilità di risorse pluriennali, senza le quali verrebbe pregiudicata la stessa attuabilità della riforma, soprattutto in relazione alle problematiche connesse al diritto allo studio e in merito alla questione del reclutamento e della progressione di carriera del personale accademico. È appena il caso di ricordare che il nostro Paese è già fra gli ultimi a livello europeo in quanto ad investimenti per la ricerca e lo sviluppo e gli ulteriori tagli previsti dai recenti provvedimenti normativi non farebbero altro che allontanarci dagli standard dei paesi Ocse e dagli obiettivi fissati dalla UE per aumentare la spesa per la ricerca (3% del PIL per il 2010!). Occorre rendere disponibili le risorse per l'immissione e la progressione di carriera di un numero significativo di persone, selezionate in base a stretti criteri meritocratici. Ad esempio, immaginando valutazioni periodiche che garantiscano la promozione ad una frazione, nota e non trascurabile, dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica in sede nazionale. Questo anche rendendo pienamente disponibili le risorse che risultano dal pensionamento dei docenti.

1. **Attività didattica dei ricercatori.** Nel ddl viene incrementata l'attività didattica per i ricercatori, rendendola obbligatoria ed allo stesso livello, qualitativo e quantitativo, dei professori di prima e seconda fascia. Ciò pone una serie di problemi:
 - a. i ricercatori verrebbero a svolgere le identiche mansioni dei professori di prima e seconda fascia, ma senza alcun riconoscimento di stato giuridico, senza adeguata rappresentanza nelle commissioni di ateneo (l'art. 2 comma 2, lettera e) prevede la presenza, all'interno del Senato, dei soli "docenti di ruolo") e di valutazione, e senza

alcun incremento retributivo, anche qualora gli stessi ricercatori abbiano conseguito l'abilitazione a livello nazionale al passaggio alla fascia superiore.

- b. l'aumento del numero di ore dedicato alla didattica andrà a detrimento dell'attività di ricerca. Ciò avrà un effetto negativo e significativo sulla attività di ricerca nelle università, che, come è noto, è svolta per la maggior parte da ricercatori e che è uno dei criteri fondamentali nella valutazione delle stesse università nelle classifiche internazionali. Colpire l'attività di ricerca significa far perdere di credibilità alle università italiane nei confronti dei nostri omologhi oltrefrontiera.
- c. Paradossalmente, i ricercatori verranno valutati, in ipotetiche procedure concorsuali, proprio in base all'attività di ricerca svolta, cioè quell'attività che si vuole drasticamente ridurre. Il ricercatore universitario è nato come figura dedicata alla ricerca, che può anche svolgere una limitata attività didattica integrativa. Qui si vuole snaturarne la valenza.

2. **Distinzione tra meccanismi di progressione di carriera e reclutamento.** Il personale già di ruolo nelle università svolge il proprio lavoro ogni giorno in un ambito in cui è possibile immediatamente valutarlo. Moltissimi ricercatori sono da anni titolari di corsi, a volte sono garanti di corsi di laurea, e svolgono nel contempo un'intensa attività di ricerca, ed è necessario valutarne periodicamente la produttività. Viceversa, è necessario valutare con attenzione chi entra per la prima volta nel mondo universitario. Si propone:

- a. Istituzione dell'abilitazione nazionale scientifica, così come previsto nel DDL, per il conseguimento della quale, però, siano stabiliti, settore per settore, criteri il più possibile obiettivi e specificati in precedenza. Si richiede, inoltre, di contemperare per il conseguimento dell'abilitazione nazionale la valutazione della produzione scientifica con il giudizio sull'attività didattica svolta (lezioni frontali, esami, tesi di laurea...). Tale giudizio costituirebbe al contempo una certificazione delle attività didattiche svolte e della professionalità acquisita;
- b. Istituzione, per il personale in ruolo nelle università, di procedure automatiche di progressione di carriera, una volta conseguita l'abilitazione scientifica nazionale, in base a criteri predefiniti, percentuali note, non trascurabili, e stabilite nella programmazione di bilancio triennale.
- c. Istituzione per il personale non in ruolo nelle università, che desideri accedere al ruolo di ricercatore o a fasce superiori e che abbiano conseguito l'abilitazione a livello nazionale, di procedure di selezione concorsuale di carattere locale.
- d. Inoltre è auspicabile destinare una piccola quota (10%?) di posti di fasce superiore solo a candidati esterni, in maniera da favorire una certa mobilità fra sedi. Ma non è pensabile di stabilire un legame quasi obbligato fra avanzamento di carriera e cambiamento di sede lavorativa, che a 45-55 anni risulta penalizzante per chi ha famiglia.
- e. E' auspicabile anche l'istituzione di meccanismi che favoriscano ed incentivino la mobilità dei giovani ricercatori (dottorandi, assegnisti, ricercatori a tempo determinato, nel periodo di vita dai 25 ai 35 anni) di cui invece si sente una forte necessità poiché in Italia, diversamente dagli altri paesi con cui si deve confrontare, il giovane ricercatore svolge invece tipicamente la propria carriera in una stessa sede e nel medesimo gruppo di ricerca.

3. **Istituzione della figura del ricercatore a tempo determinato.** Si aggrava il precariato con l'introduzione della nuova figura del ricercatore a t.d., che va ad aggiungersi alle attuali, innumerevoli figure a termine. Sarebbe, piuttosto, opportuno procedere alla sostituzione di queste figure con un'unica figura pre-ruolo, dotata di autonomia e responsabilità diretta di progetti di ricerca. La precarizzazione della figura del ricercatore ci omologherebbe solo

teoricamente ad altri paesi Ocse, se non si investisse di più in ricerca e sviluppo, incrementando di fatto la disoccupazione e inducendo l'emigrazione.

La nuova figura di ricercatore a t.d. si sovrappone a quella dei ricercatori a t.i., categoria ad esaurimento. Gli uni e gli altri dovranno svolgere attività didattica alla pari dei professori senza alcun riconoscimento giuridico. Si ritiene, pertanto, prioritario procedere al ripensamento complessivo del ruolo giuridico dei ricercatori, stanti i notevoli tagli al FFO previsti per i prossimi quattro anni e la mancanza di risorse che consentano lo svolgimento di un numero adeguato di concorsi; inoltre è necessario risolvere l'ambiguità di fondo – ricorrente nel DDL e nella nota 160, oltre che nel DM 270 – che riguarda la figura del ricercatore e la sua “spendibilità” all'interno dei requisiti minimi di una facoltà. Dalla sovrapposizione tra le due figure di ricercatore a t.d. e a t.i. scaturiscono, in particolare, ulteriori criticità, tra cui:

- a. Disparità economica tra i ricercatori a t.d. e i ricercatori a t.i.: i ricercatori a t.i. terranno corsi senza una retribuzione “proporzionata alla quantità e alla qualità”, mentre ai ricercatori a t.d. verrà riconosciuto addirittura uno stipendio pari al 120% di quello di un ricercatore confermato. Permanendo il problema dello stipendio medio di un ricercatore italiano, notevolmente inferiore all'omologo inglese, francese o tedesco (e analogamente il differenziale fra stipendio del ricercatore e del professore di prima fascia è uno dei più alti d'europa), sembra invece ineludibile un riconoscimento di uno stipendio d'ingresso pari al 120% di un ricercatore confermato da applicare a tutti i ricercatori sia quelli a t.i. che quelli a t.d.. Tale aumento potrebbe essere dato su base premiale rendendo la premialità ben più rilevante ai fini stipendiali rispetto al semplice scatto triennale.
- b. Carattere discriminatorio rispetto agli attuali ricercatori delle procedure di reclutamento per il ruolo di professore associato dove, a parità di abilitazione conseguita, i ricercatori a t. d. possano essere inquadrati nel ruolo mediante chiamata diretta, rispetto agli attuali ricercatori, che pur svolgendo da anni, al pari dei professori di ruolo, didattica certificata dalle facoltà, devono svolgere un ulteriore concorso a valutazione comparativa (art. 12 comma 6). Per di più, il meccanismo della chiamata diretta, che funziona ottimamente in realtà universitarie e di ricerca ben diverse da quella italiana, non può invece essere decontestualizzato ed innestato nella realtà italiana poiché, potenzialmente, introduce nel reclutamento ulteriori fenomeni di distorsione analoghi a quelli che si vorrebbero contrastare. Infatti nella realtà italiana, diversamente dalle realtà dove la chiamata diretta risulta un valido strumento per selezionare in base al merito, mancano i fondamentali e massicci meccanismi premiali/punitivi della ricerca e della produzione scientifica basati su “*peer reviewing*” periodico ex-post.
- c. Differenza nell'accesso ai ruoli tra ricercatore a t.d. e ricercatore a t.i. Non è chiaro perché, nell'attuale DDL, un ricercatore a t.d. potrebbe diventare professore di seconda fascia senza alcuna valutazione di carattere concorsuale, ma solo attraverso una valutazione dei titoli per il conseguimento dell'abilitazione nazionale, ed una chiamata diretta. Il suo omologo a t.i., che può aver tenuto corsi universitari per anni (*e quindi è stato ritenuto implicitamente idoneo dalla propria facoltà a farlo*) senza aver avuto la possibilità, a causa di ristrettezze di bilancio, di partecipare ad una procedura concorsuale, deve in ogni caso dimostrare la propria abilità didattica in una lezione pubblica presso l'ateneo di appartenenza.
- d. Manca inoltre nel DDL una indicazione su alternative differenti collocazioni dei nuovi ricercatori a t.d. nell'eventualità che, scaduti i sei anni, non fossero riusciti ad accedere al ruolo di professore di II fascia.

4. **Remunerazione dei docenti universitari.** Si nota una scarsa trasparenza nei criteri di rimodulazione della progressione economica dei professori e ricercatori universitari.

In particolare, i ricercatori dell'Università di Bari ritengono apprezzabile l'abolizione del periodo di straordinariato e di conferma per i professori di I e II fascia, ma valutano come peggiorativo a parità di condizioni il passaggio dallo scatto biennale allo scatto triennale (cfr. Art. 5, comma 4, lettera i), che prevede una rimodulazione del trattamento economico in termini di scatti triennali, "con invarianza del complessivo trattamento retributivo"). Pur accogliendo un criterio di remunerazione dei docenti in relazione a parametri di valutazioni oggettivi e meritocratici, essi ritengono necessaria una rivalutazione delle norme in materia al fine di conseguire una maggiore omogeneità con le normative degli altri paesi europei. Rilevano, inoltre, ulteriori contraddizioni: quanto scritto nella lettera f), in cui si fa obbligo ai "soli professori" di presentare periodicamente una relazione triennale sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolte, anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, non contempla i ricercatori a t.i. e a t.d. e contrasta evidentemente con quanto si legge nella precedente lettera d) a riguardo delle modalità di verifica dell'attività didattica e scientifica dei professori, ma anche dei ricercatori. Nella successiva lettera k) si prevede una base premiale per i professori e ricercatori, ma non si specifica su quali criteri, né in che misura, né da parte di chi.

Inoltre, è incomprensibile la disparità di trattamento tra ricercatori, ordinari ed associati – che si traduce in un intervento di frattura dello stato giuridico della docenza – in materia di collocamento a riposo (vd. comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008, relativa al pensionamento dei lavoratori del comparto pubblico, e l'interpretazione fornita a riguardo da molte amministrazioni universitarie indotta dalla non esplicita menzione dei ricercatori fra coloro non compresi da quanto previsto dal comma medesimo).

I ricercatori dell'Università di Bari considerano le loro richieste estranee ad una logica corporativa e chiedono che il governo assuma un atteggiamento aperto e disponibile al confronto.

Le critiche e le proposte avanzate in questo documento, sebbene focalizzate sulla condizione dei ricercatori, sono ispirate al miglioramento della qualità della ricerca e della formazione universitaria del nostro Paese.

Si riservano, pertanto, di valutare e attivare ogni iniziativa possibile per garantire e tutelare, insieme al proprio ruolo e all'adeguato riconoscimento del lavoro svolto, il diritto costituzionale all'istruzione e alla ricerca universitaria pubblica, libera e democratica.

Bari, 7 dicembre 2009

Il Coordinamento dei Ricercatori dell'Università di Bari (CRUniBA)